

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
LE 6 ottobre 1999, n. 2777.

Istituzione del monumento naturale "La Grotta di San Giovanni".

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Considerato che nel Comune di Domusnovas in provincia di Cagliari in località di San Giovanni, è sito il bene denominato "Grotte di San Giovanni" contraddistinto in catasto al Fl. 16 mapp. 7 (parte), bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato che "La Grotta di San Giovanni" è individuata nell'allegato A della L.R. 31/89 come "Area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale";

Considerato che il bene è accessibile da strada comunale, mentre la parte sovrastante è di proprietà privata;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, e ha valore estetico, biologico, paesaggistico, di grande rappresentatività e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico estetico;

Considerato che al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento mediante la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia che comportino l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito si ritiene necessario creare intorno al bene un'area di rispetto di Ha 64,3590 ripartita e contraddistinta in catasto al Fl. 16 mapp. 5 (parte), 6 e 7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/22 del 26 gennaio 1999 con la quale viene proposta la istituzione del monumento naturale "Grotte di San Giovanni" secondo le procedure della L.R. 31/89 e in particolare dell'art. 23, pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 29.4.1999;

Vista la nota del Coordinatore del Servizio Foreste, Parchi, Caccia e Pesca n. 10732 dell'8 aprile 1999 con la quale si notifica al Comune di Domusnovas la proposta di istituzione del predetto monumento naturale ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune;

Sentiti la Comunità Montana n. 19 "Sulcis Iglesiente", e il Presidente della Provincia di Cagliari;

Atteso che nei termini previsti dall'art. 23 L.R. 31/89 non sono pervenuti osservazioni sulla predetta proposta di istituzione;

Determina

Art. 1

Il bene denominato "La Grotta di San Giovanni", sito nel Comune di Domusnovas, contraddistinto in catasto al fl. 16 mapp. 7 (parte), indicato con tratteggio nella planimetria in scala 1:4000 allegata, che fa parte integrante della presente determinazione, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella suscitata legge;

Art. 2

Si sottopone tale bene alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di aprire strade carrabili;
- b) è fatto divieto di aprire cave e comunque estrarre materiale inerte;
- c) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, biologici del bene.

Art. 3

Intorno al bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 64,3590 contraddistinto in catasto per Ha 58,0635 al foglio 16 mappale 7, per Ha 2,2495

al foglio 16 mappale 6 e per Ha 4,0460 al foglio 16 mappale 5 (parte), l'area di rispetto è indicata nella planimetria catastale in scala 1:4000, che è parte integrante della presente determinazione;

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 64,3590 si sottopone alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di aprire nuove strade, cave e comunque di estrarre materiale inerte;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non previsti dai piani e programmi regionali;
- c) è fatto divieto di creare nuovi impianti forestali con essenze indigene;
- d) è fatto divieto di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia;
- e) è fatto divieto di interventi che impediscono e/o alterino l'aspetto panoramico e/o visivo;

Art. 5

Gli usi compatibili del bene denominato "La Grotta di San Giovanni" sono:

- a) ricerca scientifica;
- b) attività educative;
- c) attività ricreative collegate all'escursionismo speleologico;
- d) attività di restauro e valorizzazione della cavità carsica, con realizzazione di percorsi turistici nei rami visibili;

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) attività di restauro del manto vegetale naturale;

- b) opere di consolidamento delle parti rocciose instabili;
- c) attività di ricerca scientifica;
- d) attività ricreative;

Art. 7

La conservazione e valorizzazione del Monumento Naturale suddetto è affidata alla Comunità Montana n. 19;

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente determinazione sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrono i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale;

Art. 9

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89 al Comune di Domusnovas di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione;

Art. 9

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 19 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

Cagliari, li 6 ottobre 1999

Angiolino

